



Al Comune di Aprica (SO)
al Responsabile del Procedimento
PEC: [... OMISSIS ...]

Fasc. Anac n. 6066 /2023 Oggetto:

"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE MURATURE E DELLE OPERE DI SOSTEGNO STRADALE LUNGO LE STRADE COMUNALI - MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2 DEL PNRR" - CODICE CIG 95292390CB - Stazione appaltante il comune di Aprica (SO) – Nota di definizione del procedimento istruttorio a firma del Presidente ex art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Con segnalazione della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Anticorruzione, è stato evidenziato che presso la Stazione appaltante Comune di Aprica è venuto in rilievo, in particolare, il ricorrere di comportamenti in contrasto con la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e segnatamente la presenza di un'impresa subappaltatrice non iscritta alla c.d. "white list" nell'ambito del contratto di appalto in oggetto.

Conseguentemente, con richiesta di informazioni prot. n. 30091 del 04.03.2024 l'Autorità invitava il citato Comune a far conoscere le verifiche condotte nei confronti delle imprese affidatarie di appalti e subappalti/subaffidamenti, nell'ambito di tale contratto, riguardo all'intercorsa iscrizione delle stesse alla white list istituita presso la Prefettura territorialmente competente, nonché di esplicitare in linea generale le modalità adottate al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di antimafia.

Con nota prot. n. 37612 del 21.03.2024 il RUP della Stazione appaltante riscontrava detta istanza, evidenziando preliminarmente che lo stesso aveva provveduto direttamente "*ai controlli di rito verificando l'idoneità e la completezza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed a seguire a rilasciare autorizzazione al subappalto come da determinazione n. 74 in data 02/05/2023*", affermando in particolare che in tale occasione detto RUP "*non si avvedeva, per mera distrazione e dimenticanza dell'obbligo di iscrizione alla white list della ditta subappaltatrice e necessario per l'esecuzione di tale attività rientrante nella fattispecie di cui all'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190, omettendone di fatto la verifica*".

Al riguardo, veniva ulteriormente rappresentato che "*la ditta subappaltatrice pur non essendo al momento dell'autorizzazione al subappalto iscritta nella White list, è stata successivamente verificata dal sottoscritto, anche in ordine alla normativa antimafia, in occasione di altro appalto, avendo ottenuto per la medesima comunicazione antimafia liberatoria a sensi art. 88 comma 1 del d.lgs. 159/2011 tramite il sistema FVOE di Anac*" e che "*Inoltre la ditta stessa ha di fatto già provveduto ad inoltrare specifica richiesta di iscrizione alla White list della Prefettura di Sondrio, essendo certa di essere in possesso dei necessari requisiti*".

Infine, si affermava che "*Il sottoscritto RUP ha sicuramente commesso un errore formale, non provvedendo alla verifica dell'iscrizione, ed avvedendosi di fatto solo a seguito della richiesta di informazioni pervenuta da parte di ANAC, ma l'errore si ribadisce è stato commesso in buona fede e per mera dimenticanza, anche alla luce del modesto importo del subappalto (32.000,00 euro inclusi oneri di sicurezza), e senza intenzione alcuna di omettere controlli dovuti per legge*", evidenziando ulteriormente che "*In merito a quanto richiesto*

si assicura che si provvederà a prestare maggiore attenzione al rispetto della normativa antimafia al fine di garantirne il pieno rispetto".

Alla luce del riscontro fornito dalla Stazione appaltante, si rappresenta quanto segue.

Si evidenzia preliminarmente che all'esame della normativa di riferimento si palesano i criteri prescelti dal legislatore sia per l'individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione alle *white list*, sia riguardo alla tipologia di attività esercitata; infatti, l'articolo 1, comma 52 della legge n. 190/2012 e s.m.i. stabilisce che "*Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria [...] è obbligatoriamente acquisita [...] attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa*".

Il successivo comma 53 della citata legge contiene l'elenco delle attività maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa ed a seguire il comma 54 indica altresì le modalità da adottare ai fini dell'aggiornamento di tale elenco.

Si osserva che le suddette disposizioni non operano alcun distinguo tra le attività principali e le attività secondarie o accessorie svolte dalle imprese, né istituiscono un regime differenziato in ragione della natura dell'impresa o della tipologia di utenza che beneficia dell'attività.

Al riguardo, la giurisprudenza ha altresì osservato come "*la mancata iscrizione alla white list per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall'articolo 1, comma 53 della legge n.190/2012 determina "a monte" l'inaffidabilità dell'impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione*" (cfr. in tal senso, TAR Piemonte, 4 gennaio 2019, n. 19).

Sull'argomento l'Autorità ha avuto modo di esprimersi in più occasioni, nell'ambito delle delibere n. 683 del 29 luglio 2020, n. 127 del 16 marzo 2022 e n. 43 del 2 febbraio 2022. In aggiunta, con il più recente Comunicato del Presidente dell'Autorità del 17 gennaio 2023, riguardante "*Chiarimenti concernenti l'iscrizione nelle c.d. white list istituite presso le prefetture territorialmente competenti qualora il bando di gara abbia ad oggetto attività solo parzialmente rientranti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa o connesse con l'oggetto dell'affidamento*", si è ulteriormente precisato che per talune attività l'articolo 1, comma 53, della predetta legge prescrive, tra le prestazioni secondarie richieste, l'obbligo di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), individuando i soggetti tenuti all'iscrizione in ragione della tipologia di attività esercitata, riferendosi alle "attività imprenditoriali" maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa, poi elencate al citato comma 53, per le quali la comunicazione e l'informazione antimafia sono quindi obbligatoriamente acquisite dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 attraverso la consultazione del suddetto elenco.

In tale contesto, è stato inoltre ribadito che gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013, come aggiornato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016, subordinano la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici all'iscrizione all'interno della *white list*, laddove l'obbligo di iscrizione sorge solo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che rientrino nelle attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, rappresentando tale iscrizione una modalità particolare di effettuazione delle verifiche antimafia prevista dalla legge.

Viepiù, nel citato Comunicato ANAC è stato altresì precisato che se il bando di gara prevede attività oggetto della procedura di affidamento anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate all'interno del comma 53

dell'articolo 1 legge n. 190 del 2012, l'operatore economico è comunque tenuto a richiedere l'iscrizione alle *white list* della prefettura territorialmente competente e la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l'impresa che vi partecipi e che dichiara di eseguirle risulti iscritta all'interno del citato elenco.

Orbene, è quindi acclarato che qualora il bando di gara preveda l'esecuzione di lavori, anche solo parzialmente rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, l'iscrizione alla *white list* deve comunque essere posseduta dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario. In particolare, la Stazione appaltante è tenuta ad accertare che l'impresa che vi partecipa e che dichiara di eseguirli risulti regolarmente iscritta alle *white list*.

Ciò considerato, atteso che il contratto in esame ha ad oggetto affidamenti che rientrano nelle attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, alla luce delle considerazioni svolte in relazione al riscontro fornito dal RUP dell'appalto in oggetto, debesi pertanto concludere che la Stazione appaltante, in sede di gara, non ha debitamente accertato la circostanza venuta in rilievo, ossia che l'impresa subappaltatrice non risultava regolarmente iscritta alle *white list*.

Alla luce delle considerazioni istruttorie svolte, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 luglio 2024 ha disposto la trasmissione della presente nota al fine di rappresentare la non conformità del comportamento tenuto dalla Stazione appaltante Comune di Aprica nei termini di cui in motivazione, e segnatamente il mancato accertamento dell'iscrizione alla *white list*, presso la Prefettura territorialmente competente, dell'impresa subappaltatrice destinataria di un incarico di esecuzione dei lavori nell'ambito dell'appalto in oggetto, invitando per il futuro a voler tener conto di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente comunicazione, in vista di un adeguato e puntuale rispetto della normativa di settore. Pur prendendo atto che la ditta in esame, asseritamente in possesso dei necessari requisiti, ha provveduto ad inoltrare specifica richiesta di iscrizione alla *white list* presso la competente Prefettura, da quanto sopra emerso, si invita la Stazione appaltante è tenuta a verificare la mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa, procedendo di conseguenza, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - reso in attuazione dell'art. 213, comma 10, del previgente d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020, applicabile alla fattispecie - alle comunicazioni previste al fine di consentire l'annotazione nel Casellario informatico, con le modalità indicate dall'Autorità.

Infine, si invita la Stazione appaltante la necessità di provvedere alle dovute segnalazioni agli Organi competenti, attesa la possibile rilevanza penalistica del comportamento assunto dalla citata impresa in sede di autocertificazione dei requisiti.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente